DISTILLAZIONE AGEVOLATA DI PERE E MELE DI PRODUZIONE 1973

Art. 2

Al riparto, tra le associazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alle domande a tal fine presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo.

Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Versione in vigore dal 2 aprile 1974, non più in vigore dal 1 giugno 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1974, n. 80
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distillazione-agevolata-di-pere-e-mele-di-produzione-1973/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it